



# COMUNE DI SAVELLI

(PROVINCIA DI CROTONE)

\*\*\*\*\*

Via Roma – 88825 Savelli (KR) – Tel. 0984/996003 – Fax 0984/655455

Prot. n.2754

Savelli, 13.07.2020

## Ordinanza contingibile ed urgente n. 36 del 13.07.2020

### IL SINDACO

Adottata la seguente ordinanza

Oggetto: **Urgente tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale. Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto ubicato in loc. Columbra del Comune di Crotona di proprietà della Società Sovreco spa.**

**Richiamata** l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.54 del 03 Luglio 2020, avente per oggetto “ *Urgenti misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti urbani anche correlate alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.* ” ;

**Dato atto** che la suddetta Ordinanza recita: “ *..nella stagione estiva, anche per la presenza dei flussi turistici, si determina un aumento della produzione dei rifiuti urbani con un fabbisogno maggiore di volumi di smaltimento. In particolare, a fronte di una disponibilità di conferimento in discarica di 800 tonnellate al giorno, il fabbisogno stimato giornaliero per il mese di luglio è di 1.200 tonnellate, di 1.300 tonnellate per il mese di agosto e di 1.100 tonnellate per il mese di settembre, con un evidente deficit mensile di smaltimento; Dato atto che le Comunità d'Ambito di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Vibo Valentia e la Città Metropolitana di Reggio Calabria non hanno individuato soluzioni atte a garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani e, di conseguenza, nei mesi di luglio, agosto e settembre, la già grave situazione igienico-sanitaria e ambientale del territorio regionale è destinata ad aggravarsi con conseguente pericolo di danno alla salute umana anche in considerazione dell'emergenza connessa al COVID-19, all'ambiente, all'immagine della Calabria e alla sua fruizione turistica; Ritenuto - che, come evidenziato nella circolare del MATTM n.0022276 del 30/03/2020 “la complessa situazione emergenziale connessa al COVID 19 sta esercitando pressioni senza precedenti sulla società e sulla economia, incidendo altresì sulla garanzia di fornire i servizi essenziali alla cittadinanza. In tale ambito risulta quanto mai necessario intervenire al fine di assicurare la corretta gestione dei rifiuti, dal servizio di raccolta al trattamento e smaltimento finale, adottando allo stesso tempo misure supplementari per garantire elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello specifico settore, nonché della tutela della salute pubblica e dell'ambiente”; - che occorre individuare impianti extraregionali per coprire il deficit di smaltimento dei rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento pubblici e privati a servizio del circuito pubblico e garantire la continuità del servizio pubblico essenziale; - che occorre verificare la fattibilità tecnica e ambientale dell'operazione di stoccaggio ex comma 1 lettera aa) dell'art. 183 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i dei rifiuti codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01, da effettuare nell'area della discarica di San Giovanni in Fiore (CS), da sottoporre ad autorizzazione secondo la normativa vigente; Considerato - che la carenza di impianti di smaltimento finale ha determinato una situazione di criticità soprattutto nei comuni delle Province di Reggio Calabria e di Vibo Valentia dove persistono situazioni di mancata raccolta dei rifiuti che, in alcuni casi, sono stati addirittura incendiati; - che, alla data odierna, negli impianti di trattamento meccanico biologico sono stoccati una quantità di rifiuti pari a 6200 tonnellate cod. EER 19.12.12 e 5.200 tonnellate cod. EER 19.05.03, in attesa di essere collocati in discarica; Evidenziata - la proporzionalità del provvedimento essendo la presente ordinanza resasi necessaria per fronteggiare situazioni a tutela di un bene costituzionalmente garantito ed espressamente tutelato all'art.32 della Carta Costituzionale; - l'urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della salute pubblica; Ritenuto che le situazioni e motivazioni*

esposte, di eccezionalità ed urgenza, ed in presenza altresì dell'emergenza COVID 19, necessitano la tutela della sanità pubblica per cui, in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione occorre ricorrere all'emanazione di una Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i e dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la relazione istruttoria predisposta dal Settore Rifiuti del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria...";

**Atteso che** il punto uno del dispositivo della predetta Ordinanza stabilisce che "al Responsabile delle iniziative di cui alla DGR n. 241/2019: a) di effettuare una ulteriore ricognizione circa le disponibilità di volumi di smaltimento per i codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01 in discariche regionali pubbliche e private...";

**Rilevato che:**

- in esecuzione del predetto punto uno dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.54 del 03 Luglio 2020 il Responsabile delle iniziative DGR n241/2019 ha trasmesso al Presidente dell'ATO 3 Provincia di Crotona e per l'effetto anche a questo Comune il provvedimento prot. SIAR n. 224372 del 08 luglio 2020 con cui comunica " ..in adempimento, con nota prot.n. SIAR n. 219319 del 04.07.2020 lo scrivente ha disposto la ricognizione suddetta a carico dei soggetti pubblici e privati, detentori dell'informazione. Al riguardo si rende noto che con nota prot.n.124 del 06.07.2020 acquisita al prot. SIAR n.221248 del 06.07.2020 la società Sovreco spa ha comunicato di essere in attesa dei rilievi e delle misurazioni atte a fornire il dato richiesto. Con successiva nota prot.n. 125 del 07.07.2020, acquisita al prot. SIAAR n.223134 del 08.07.2020 la società Sovreco spa ha comunicato che il volume residuo attualmente disponibile risulta essere pari a circa 10.000 mc..." ed altresì specifica che "...codesta Comunità d'Ambito di Crotona ha sicuramente una priorità di accesso ai volumi di abbando, ciò sulla scorta dell'accordo con i rappresentanti della Comunità d'Ambito e della città metropolitana di Reggio Calabria maturato in occasione della emanazione dell'OPGR n.246/2019, nonché sul principio di prossimità che si concretizza con il ricorso alla discarica ubicata nel territorio del Comune Capofila dell'Ambito, codesto Presidente potrà assumere le conseguenti determinazioni nell'ambito della propria autonomia gestionale e organizzativa..." ;

- per far fronte alla criticità legata alla carenza di impianti di smaltimento per il conferimento degli scarti di lavorazione prodotti dal trattamento dei rifiuti urbani, già la precedente Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 246 del 07/09/2019 aveva individuato, tra l'altro, la discarica di proprietà della Sovreco S.p.A., quale sito a valenza regionale;

- che la predetta OPGR n. 246/2019 aveva previsto, tra l'altro, che "La società Sovreco S.p.A. deve accettare gli scarti di lavorazione, individuati dai codici CER 191212, CER 190501, CER 190503, provenienti esclusivamente dagli impianti di trattamento regionali, pubblici e privati di interesse pubblico, individuati dal competente ufficio regionale. La medesima società deve presentare all'autorità competente, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio, in via d'urgenza e comunque entro 20 gg dalla notificazione della presente ordinanza, la documentazione progettuale della discarica, prevedendo le opere necessarie ad assicurare la corretta regimentazione delle acque meteoriche e di dilavamento. Per l'utilizzo di questi volumi, i competenti uffici regionali, d'intesa con le Comunità d'Ambito, concorderanno con il gestore il prezzo di conferimento, non superiore al prezzo unitario del rapporto contrattuale in essere.";

**Considerato che:**

- per quanto disposto dalla OPGR n. 246/2019 la Sovreco S.p.A. aveva confermato, con nota del 11/10/2019, il prezzo unitario di conferimento precedentemente praticato pari a 105,00 €/t oltre ecotassa ed IVA;

- in adempimento alle disposizioni della OPGR n. 246/2019, la Regione Calabria assume la regolazione dei flussi dei rifiuti da conferire presso la discarica di Crotona, onde assicurare il controllo e il contenimento dei volumi assentiti in ordinanza e, contemporaneamente, garantire un equo accesso all'impianto, anche sulla base delle eventuali ulteriori volumetrie che si dovessero rendere disponibili nei vari ambiti territoriali;

**Dato atto che:**

- stante l'urgenza di consentire il corretto trattamento dei rifiuti urbani e la chiusura del ciclo di gestione attraverso lo smaltimento degli scarti in idonei impianti, è assolutamente necessario disporre del servizio garantito dalla SOVRECO S.p.A.;

- la società Ekrò S.c.ar.l. gestore dell'impianto di "Ponticelli" dell'ATO KR, in qualità di produttore degli scarti di lavorazione è il soggetto che provvede a conferire i medesimi presso lo stabilimento della Società Sovreco S.p.A.;

- che il predetto prezzo deve intendersi comprensivo di ogni onere e magistero necessario ad assicurare il corretto svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti CER 19.05.01, CER 19.05.03 e CER 19.12.12 prodotti negli impianti di trattamento dei rifiuti urbani ricadenti nell'ambito territoriale del Comune di Savelli;

**Evidenziata** la condizione di contingibilità ed urgenza di garantire l'attivazione del ciclo di smaltimento dei rifiuti urbani al fine di salvaguardare la pubblica salute e le condizioni igienico-sanitarie del territorio, ancor di più accentuate in coerenza dell'emergenza del coronavirus;

**Considerato che:**

- l'emergenza nazionale ed internazionale da virus Covid-19, il rapido evolversi della situazione epidemiologica comporta la necessità di contenere tramite ogni adeguata misura igienico-sanitaria i possibili rischi di incremento dei casi di contagio e quindi di diffusione del virus;

- il notevole aumento della produzione dei rifiuti a rischio infettivo da Covid 19, sia nelle strutture sanitarie sia nelle utenze domiciliari con i conseguenti rischi derivanti dalla carenza di idonei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento;

- il grave rischio di contatto, con materiali contaminati, e con soggetti positivi, sia dei cittadini, nelle fasi di conferimento, sia dei lavoratori in tutte le ulteriori numerose fasi di raccolta, trattamento recupero e smaltimento del ciclo dei rifiuti; rischi aggravati dalla carenza di idonei D.P.I. e di apposita formazione e dall'aumento del tasso di assenza dei lavoratori,

- le gravi criticità riscontrate in tutte le operazioni del ciclo di gestione dei rifiuti conseguenti alle operazioni di manipolazione di contenitori, sacchi e rifiuti, di trasporto e di trattamento in ciascuna delle fasi di: a)-raccolta dei rifiuti; b)-trasporto con eventuale trasbordi; c)-trattamenti negli impianti (selezione, triturazione, vagliatura, pressatura, carico e scarico dei rifiuti); d)-ulteriori passaggi in altri impianti fra cui le discariche;

- il sistema dei flussi dei rifiuti prodotti che rilevano agli effetti della presente Ordinanza (quelli urbani, anche a rischio infettivo, e quelli speciali, sanitari), va trattato nell'effettivo contesto dell'impiantistica attualmente presente nel territorio comunale nel rispetto dei principi di autosufficienza, di prossimità e di specializzazione;

- al fine di scongiurare la crisi del sistema di gestione dei rifiuti e i conseguenti rischi di carattere igienico-sanitario, si è valutato l'insieme di tutti i flussi -input/output- dei rifiuti, considerati rilevanti per gli aspetti di cui trattasi nel territorio del Comune di Savelli;

- l'attuale criticità del settore del trattamento e del recupero dei rifiuti urbani, dovuta al fermo di alcuni impianti di compostaggio, conseguente sia a provvedimenti delle autorità competenti, sia a temporanea carenza di impianti disponibili per le operazioni di trattamento e smaltimento di rifiuti liquidi e percolati;

- gli effetti di retroazione che potrebbero discendere dal fermo di taluni impianti posti a valle del processo di gestione del rifiuto (quali ad esempio gli impianti per il trattamento dei rifiuti liquidi prodotti dalle discariche o provenienti dagli impianti di recupero della frazione organica)

- l'effetto domino su tutte le fasi della gestione integrata dei rifiuti (raccolta, trasporto, trattamento, recupero, smaltimento) potenzialmente connesso al fermo di parte dell'impiantistica intermedia;

- per effetto interattivo di tutte le diverse criticità sopra esposte, il Comune di Savelli non potrebbe più conferire, totalmente o parzialmente, i rifiuti urbani nell'impianto e, a ritroso, non potrebbe più provvedere alla raccolta degli stessi, che così rimarrebbero accumulati sulle strade, con conseguenti gravi rischi igienico-sanitari e di incendio;

- per mitigare lo scenario emergenziale sopra delineato occorre, da subito, promuovere, favorire e valorizzare ogni potenzialità impiantistica presente nel territorio comunale;

**Visti:**

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale all'art.1 "è dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 dell'01.02.2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: "Misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 - contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" - che estende le misure restrittive di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 contenenti misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
  - il Decreto-Legge 23.02.2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
  - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.02.2020, recante *“Disposizioni attuative del Decreto-Legge 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23.02.2020;
  - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25.02.2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25.02.2020;
  - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 dell'01.03.2020;
  - la nota prot. n. 8293 del 12.03.2020 dell'Istituto Superiore di Sanità avente per oggetto: *“Rifiuti extra ospedalieri da abitazione di pazienti positivi al SARS-Cov-2 in isolamento domiciliare - Richiesta parere”* con la quale formula delle Linee di indirizzo improntate sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale così come previsto dal D.P.C.M. 9.3.2020 e che riporta a pag. 2 e 3, *“In tale contesto dovrebbero essere applicate le prescrizioni del D.P.R. stesso; nello specifico i rifiuti andrebbero raccolti in idonei imballaggi a perdere, secondo quanto riportato all'art. 9 ... (omissis) e come riportato dall'art. 15 .... (omissis).... Pertanto la fornitura degli imballaggi a perdere di cui sopra e la raccolta degli stessi dovrebbe essere a carico della struttura sanitaria, che si avvarrà di un'azienda specializzata nella raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto stesso. Nella consapevolezza che tale procedura potrebbe essere di difficile attuazione, anche per l'assenza di contratti in essere con aziende specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti infettivi, si raccomandano le seguenti procedure che si considerano sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell'igiene ambientale (Raccolta e Smaltimento Rifiuti). Si raccomanda che nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme; Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale. Si raccomanda di: i) chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso; ii) non schiacciare i sacchi con le mani; iii) evitare l'accesso degli animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti; iv) smaltire il rifiuto dalla propria abitazione quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio (esporli fuori dalla porta negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada). e inoltre: “i rifiuti indifferenziati dovranno essere gestiti come da procedure vigenti sul territorio e, ove siano presenti impianti di termodistruzione, deve essere privilegiato l'incenerimento, al fine di minimizzare ogni manipolazione del rifiuto stesso”.*
  - le ulteriori *“Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2”* – del gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti del 14 marzo 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n.3/2020) inerenti modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani improntate sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale, come da DPCM 9 marzo 2020;
- Ritenuto necessario ed urgente:
- salvaguardare l'intera filiera della gestione integrata dei rifiuti, messa a grave rischio, che costituisce servizio essenziale e di pubblica utilità;
  - individuare ogni soluzione idonea a scongiurare qualsivoglia rischio conseguente ad una eventuale paralisi del sistema di gestione dei rifiuti e i conseguenti profili di danno ambientale e igienico-sanitario;
  - attivare iniziative di carattere straordinario, finalizzate anche a ridurre nel settore della gestione dei rifiuti la trasmissione dell'infezione da virus COVID-19, dando atto che l'adozione di tempestive iniziative di immediata attuazione permette di scongiurare il verificarsi di criticità igienico-sanitarie e ambientali che, inevitabilmente, conseguirebbero nello scenario emergenziale sopra delineato;
  - procedere all'adozione di una Ordinanza contingibile e urgente che consenta il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti -anche in deroga alle disposizioni vigenti- per garantire il regolare ciclo dei rifiuti, a tutela della salute di tutti i cittadini e di tutti gli operatori addetti alla raccolta, al trattamento, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed esposti ai rischi connessi alla manipolazione delle frazioni contaminate, garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- Considerato**, quindi, che l'impianto di discarica, ubicato in loc. Columbra del Comune di Crotona, di proprietà della Sovreco spa, diventa nella circostanza temporale in atto un impianto di rilevante necessità strategica per il Comune di Savelli in questo momento di particolare emergenza igienico sanitaria;
- Ritenuto**, pertanto, necessario urgente e contingibile intervenire per assicurare il continuo conferimento dei residui di lavorazione impiantistica presso la suddetta discarica ubicata in loc. Columbra del Comune di Crotona al fine di non interrompere il regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale;

**Visti:**

- l'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006: 1. "(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente"; 2. "(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini"; 3. "Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali";
- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18. "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.";
- l'art 50, co. 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...";
- l'art. 54 del D. Lgs. N 267/2000 e s.m.i, che attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza con le disposizioni sopra citate;

**ORDINA**

alla Società Sovreco S.p.A. nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, avente sede legale in Crotona, loc. Passovecchio:

- 1) **di provvedere** dal 10 luglio 2020 al 30 luglio 2020 e comunque anche prima qualora si raggiunga il limite complessivo abbancabile nella discarica di Crotona pari a circa 10.000 mc. allo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel proprio impianto, ubicato in loc. Columbra del Comune di Crotona, effettuando le necessarie operazioni di smaltimento nel rispetto delle previsioni della OPR n. 246/2019 e s.m.i. e, qualora intervenisse l'autorizzazione prevista nella citata ordinanza, sulla base del nuovo provvedimento di AIA, posto che trattasi di attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi individuati dai Codici Europei del Rifiuto 19.05.01, 19.05.03, 19.12.12 e prodotti dall'impianto di trattamento dei rifiuti urbani sito in Crotona alla località Ponticelli a servizio dell'ambito territoriale ottimale;
- 2) **di effettuare** il predetto servizio secondo le seguenti condizioni e modalità:
  - provvedere allo smaltimento dei rifiuti di tutti i CER conferiti per 6 giorni a settimana, assicurando l'apertura dell'impianto almeno un giorno festivo qualora vi siano più di due festività consecutive;
  - attenersi alle disposizioni di regolazione dei flussi di competenza della Regione Calabria;
- 3) **Garantire:**
  - a) l'utilizzo di proprio personale per il coordinamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse a quanto previsto dal servizio affidato con la presente convenzione;
  - b) l'organizzazione e gestione della logistica all'interno del proprio impianto;
  - c) l'esecuzione del servizio alle condizioni ed ai termini di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 246/2019, a quelli della presente convenzione e agli atti a questa allegati e da essa richiamati, nonché alle vigenti leggi regionali, nazionali e comunitarie, nonché alle future condizioni dell'AIA qualora essa intervenga durante l'efficacia contrattuale;
  - d) lo svolgimento delle attività espletate dall'impresa rimangono di esclusiva responsabilità dell'Impresa stessa. Nella fase di esecuzione del servizio, qualsiasi irregolare circostanza si dovesse rilevare, dovrà essere tempestivamente segnalata alle Autorità competenti ed al Comune di Crotona, che si riserva la facoltà di procedere al controllo sulla corretta esecuzione del servizio affidato.
  - e) per l'attività di smaltimento dei rifiuti è riconosciuto un prezzo unitario contrattuale, fisso e invariabile per tutta la durata del servizio, pari a 105,00 €/t, oltre ecotassa pari a 10 €/t, e IVA, posto che tale prezzo sarà applicato a ciascuno dei CER o gruppi di codici, ed è da considerarsi comprensivo di ogni onere e/o contributo fiscale, amministrativo, previdenziale, assistenziale, compensativo e/o royalties di qualunque tipologia che la ditta dovrà sostenere per assicurare il conferimento nella propria discarica, ad esclusione solo dell'ecotassa e dell'IVA, nonché è da considerarsi "a misura", per cui gli importi saranno corrisposti

in base alle effettive quantità trattate. La quota parte di IVA sarà versata direttamente all'erario secondo il meccanismo previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b), della Legge n. 190/2014;

f) la contabilizzazione dei corrispettivi dovrà essere conforme alle disposizioni di legge vigenti, per come risultante dal registro di carico/scarico e dalla documentazione concernente il servizio prestato (bollettini di pesata) per consentire al personale preposto ogni controllo e verifica necessari;

g) l'importo determinato sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato all'impresa, indicato nel paragrafo corrispondente;

h) l'impresa dovrà comunicare al Comune il nominativo di un proprio Responsabile (o più di uno con l'indicazione dei turni di reperibilità) con specificazione di indirizzo di posta elettronica certificata e recapito telefonico, che dovrà coordinarsi con il Comune per tutti i rapporti relativi alla esecuzione del contratto ed alla sua efficace applicazione per la migliore resa del servizio inclusi quelli inerenti eventuali contestazioni circa il corretto svolgimento del servizio, per tutta la durata prevista dal contratto.

4) **Alla società Ekrò Scarl** nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore con sede legale in Crotona, Via Enrico Mattei snc, di provvedere ad effettuare dal 10 luglio 2020 al 30 luglio 2020 e comunque anche prima qualora si raggiunga il limite complessivo abbancabile nella discarica di Crotona pari a circa 10.000 mc. i conferimenti dei rifiuti presso l'impianto, ubicato in loc. Columbra del Comune di Crotona, di proprietà della Sovreco spa ;

### DISPONE

**di incaricare** il Responsabile del 1° Settore (Tecnico, Ambiente, ecc. ...) del Comune di Savelli a dare attuazione alla presente Ordinanza, assumendo gli atti gestionali all'uopo connessi e consequenziali, ivi compresa l'assunzione dell'impegno della spesa e la liquidazione in argomento previa presentazione di regolare fattura ad avvenuta ultimazione delle predette operazioni, dando atto che trattasi di spesa obbligatoria finalizzata alla tutela della salute pubblica ed alla salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie del territorio comunale, nonché di tutela dell'ambiente ;

**di incaricare**, altresì, al responsabile del 1° Settore di controllare il corretto svolgimento delle operazioni di cui sopra;

### DISPONE ALTRESI'

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e sul sito web del Comune ;

- che copia della presente Ordinanza sia trasmessa:

Al Prefettura di Crotona;

Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotona

Al Gruppo Forestale Carabinieri di Crotona;

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

All' ASL Dip. Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Alla Regione Calabria - Dipartimento Presidenza;

Alla Regione Calabria Dipartimento Ambiente;

All'ARPACAL;

Alla Protezione Civile Unità Territoriale di Crotona;

Alla Provincia di Crotona;

### RENDE NOTO

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria oppure, alternativamente, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica Italiana .

### DIFFIDA

chiunque da porre in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di tutela della pubblica incolumità.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica hanno cura della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza



**IL SINDACO**  
(Dr. Domenico Frontera)